

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, composta da:

avv. Luca De Pauli, presidente e relatore,
avv. Nadir Plasenzotti, vice presidente,
avv. Daniela Iuri, componente,

con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Giorgio Pestrin, ha pronunciato nel corso della riunione del 19.05.2026, tenutasi in videoconferenza, all'unanimità dei propri componenti la seguente decisione:

CS-34/2025-2026 RECLAMO della Società ASD Trieste Victory Academy (Campionato Under 16 Regionale) in merito al provvedimento disciplinare disposto dal G.S. all'esito della gara Trieste Victory Academy – Manzanese Calcio, disputata il 07.05.2026 (in C.U. n° 108 del 14.05.2026)

Con provvedimento pubblicato sul C.U. n° 108 dd 14.05.2026 il G.S.T. comminava la squalifica dell'allenatore della società ASD Trieste Victory Academy, sig. Matteo DELBELLO, per 5 (cinque) gare effettive (*"Espulso per somma di ammonizioni. Alla notifica del provvedimento, ritardava la propria uscita dal terreno di gioco provocando con gesti di scherno i sostenitori avversari. A gara terminata, rientrato sul terreno di gioco e invitato più volte dal direttore di gara ad abbandonarlo, protestava avverso l'arbitraggio rivolgendo altresì espressioni irraguardose all'indirizzo dell'arbitro"*). Avverso tale decisione la ASD Trieste Victory Academy formalizzava in data 14.05.2026 alle ore 23.35 a mezzo PEC un preannuncio di reclamo, avanzando copia degli atti, poi trasmessi a cura della Segreteria il giorno successivo (15.05.2026).

Non veniva però tempestivamente formalizzato il reclamo, sottoposto al regime di abbreviazione dei termini, di cui alle disposizioni recate dal CU n. 155/A del 5 febbraio 2026 della FIGC (*"il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 11:00 del giorno successivo alla pubblicazione della decisione che si intende impugnare ovvero del giorno stesso della ricezione della copia dei documenti"*).

Solamente in data 18.05.2026, sempre a mezzo PEC, la reclamante inviava tardivamente il proprio reclamo, adducendo il fatto *"ad un errore di digitazione da parte del nostro segretario"* e rimettendo *"la fattibilità e il risultato del reclamo alla clemenza della giustizia sportiva per un tecnico che fino ad oggi non aveva mai subito nessuna espulsione in carriera"*.

Va dunque preliminarmente esaminata l'istanza con la quale la società reclamante ha chiesto di essere rimessa in termini, deducendo che il ritardato invio del reclamo sarebbe dipeso, appunto, da un "errore di digitazione" del proprio segretario e rimettendo, altresì, l'esito dell'impugnazione alla "clemenza" dell'Organo giudicante, anche in considerazione dell'assenza di precedenti espulsioni a carico del tecnico sanzionato.

L'istanza non può essere accolta.

Ai sensi dell'art. 44, co. 6, CGS, tutti i termini previsti dal Codice, salvo diversa espressa indicazione, hanno natura perentoria; l'art. 50, co. 5, consente la remissione in termini soltanto quando la parte sia incorsa in una decadenza "per causa ad essa non imputabile". La disposizione ha natura **eccezionale** ed è di **stretta interpretazione**, poiché deroga al principio di **perentorietà dei termini**; la giurisprudenza federale ha chiarito che la causa non imputabile deve consistere in un evento con carattere di absolutezza, e non in una mera difficoltà organizzativa o operativa (cfr. *ex multis* CFA, sez. I, decisione/0026/CFA-2024-2025).

Nel caso di specie, la ragione addotta dalla reclamante — l'asserito errore di digitazione commesso dal segretario della società — non integra una **causa esterna, imprevedibile e inevitabile**, tale da rendere **oggettivamente impossibile** il tempestivo deposito del reclamo. Al contrario, essa attiene alla sfera organizzativa interna della società e, come tale, resta imputabile alla parte che si avvale dei propri dirigenti, collaboratori o addetti per il compimento degli adempimenti processuali.

L'errore materiale nella predisposizione o trasmissione dell'atto, non accompagnato dalla prova di un **impedimento assoluto**, di un **malfunzionamento non dominabile** o di altra circostanza estranea alla sfera di controllo della parte, non può dunque giustificare la remissione in termini.

Una diversa conclusione finirebbe per trasformare l'istituto in un ordinario rimedio a negligenze, disattenzioni o carenze organizzative, con evidente pregiudizio per la certezza dei termini processuali e per la parità delle parti.

Parimenti irrilevante, ai fini dell'ammissibilità del reclamo tardivo, è il richiamo alla "clemenza" dell'Organo giudicante. La rimessione in termini non costituisce uno strumento equitativo o clemenziale, ma un **rimedio processuale eccezionale** subordinato alla rigorosa dimostrazione della non imputabilità della decadenza. La posizione personale del tecnico e l'eventuale assenza di precedenti disciplinari possono, al più, assumere rilievo nella valutazione del merito e della congruità della sanzione, ma non consentono di superare una preclusione processuale ormai maturata.

Né l'Organo giudicante può convertire la richiesta di rimessione in termini in una valutazione di grazia o clemenza, trattandosi di istituti distinti e disciplinati separatamente dal Codice: la grazia, infatti, è rimessa al Presidente federale (art. 43 CGS) e presuppone condizioni proprie, estranee al giudizio di ammissibilità del reclamo.

Ne consegue che l'istanza di rimessione in termini deve essere respinta e che il reclamo, in quanto proposto oltre il termine previsto dal Codice, non può essere esaminato nel merito.

Incidenter tantum si osserva come il comportamento in discussione sia senz'altro sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 36, co. 1 lett. a) del C.G.S., che prevede la qualifica della **sanzione minima** di 4 (quattro giornate) "in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara", né rilevano elementi per disattendere nel caso di specie la chiara ricostruzione del fatto, contenuta nel referto di gara, che ai sensi dell'art. 61, co. 1 C.G.S., fa "*piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare*".

L'esito del reclamo (tardività del deposito e conseguente improcedibilità) preclude a questa Corte di esercitare i poteri che le pertengono (art. 78, co. 2 C.G.S.), anche con possibilità di **aggravare** le sanzioni a carico dei reclamanti, dovendosi comunque rilevare come il G.S.T., nella sua deliberazione, abbia evidentemente già tenuto conto di tutte le circostanze rilevanti al caso specifico, sia in termini di aggravamento rispetto al minimo edittale a fronte delle complessive modalità della condotta descritta in referto, sia – in termini di opportuno contenimento della sanzione complessiva finale – della invocata assenza di precedenti disciplinari di rilievo.

Un tanto premesso e fermo quanto sopra, visto l'art. 76, co. 3 CGS, secondo cui "*in caso di mancato deposito del reclamo nel termine indicato, la Corte sportiva di appello non è tenuta a pronunciare*", deve dichiararsi il non luogo a procedere, con definitivo incameramento del contributo versato.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale:

- dichiara improcedibile il reclamo;
- dispone l'incameramento del contributo, ai sensi dell'art. 48, co. 5 CGS.

Manda la Segreteria per le comunicazioni prescritte.

Il presidente e relatore, avv. Luca De Pauli

Il segretario, dott. Francesco Poiana